

Protocollo per la gestione delle udienze civili del Tribunale di Termini Imerese, delle Sedi distaccate di Cefalu' e Corleone , degli Uffici del Giudice di Pace, intervenuto in data 4 maggio 2012 tra la Presidenza del Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese.

L'idea di sviluppare un protocollo di intesa nasce dall'esigenza di uniformare, per tutti gli Uffici Giudiziari del Circondario del Tribunale di Termini Imerese, la trattazione delle udienze civili.

Si è pensato, infatti che, attraverso l'applicazione di regole semplici, dettate dall'esperienza e dalla prassi, si possa ottenere una semplificazione e razionalizzazione dell'udienza civile, ottimizzandola al massimo.

Il presente protocollo si compone dei seguenti **22** articoli:

- 1) L'udienza civile (presidenziale, istruttoria, di lavoro, fallimentare, di esecuzione mobiliare ed immobiliare, collegiale ) inizia di regola alle ore 9,30 e si dovrà concludere non oltre le ore 14,30, salvi particolari casi di necessità di espletamento di attività istruttorie o di altri motivi di urgenza.
- 2) La trattazione delle cause previdenziali, di esecuzione mobiliare ed immobiliare, dovrà avvenire nelle aule di udienza disponibili del Tribunale, se non sia possibile la trattazione nei singoli uffici dei Giudici, per il rilevante numero dei soggetti processuali.
- 3) Le Cancellerie cureranno l'affissione del ruolo di udienza con almeno 24 ore di anticipo così da consentire di conoscere l'ordine di trattazione delle cause.
- 4) L'udienza deve essere divisa tendenzialmente in tre fasce orarie : la prima dedicata a cause con incumbenti di minor durata; la seconda dedicata a cause che richiedono incumbenti di maggior durata.; la terza

dedicata alle prove testimoniali od all'assunzione di altre mezzi di prova, ad esclusione della consulenza tecnica.

Il mancato rispetto dell'orario da parte di uno o più dei procuratori, regolarmente costituiti, comporta la trattazione del procedimento alla fine della rispettiva fascia oraria di riferimento.

5) Negli atti difensivi che richiedono la fissazione dell'udienza ad opera della parte, l'orario d'udienza deve essere indicato nelle ore 9,30 e segg.;

6) Per ciascuna causa o gruppo di cause deve essere fissato un orario di trattazione.

7) Nella determinazione dell'orario dell'udienza di rinvio il Giudice deve tener conto, per quanto possibile, della sua prevedibile durata anche su indicazione degli Avvocati.

8) I provvedimenti ex art 309 e/o 631 c.p.c vengono adottati dal Giudice dopo una ora dall'orario indicato e, comunque, non prima delle ore 11,00.

9) La prima fascia di orario, tra le 9,30 e le 10,30, prevede la trattazione dei processi di prima comparizione e, comunque, di facile spedizione (ad es. ammissione mezzi di prova, ecc); la seconda, tra le 10,30 e le 11,30, i giuramenti dei C.T.U. o le discussioni sulle consulenze tecniche già depositate; la terza, tra le 11,30 e le 14,30, l'assunzione delle prove testimoniali o di altri mezzi di prova.

10) Il Giudice nel disporre i rinvii deve indicare l'ora presumibile di trattazione, avuto riguardo all'attività da svolgere.

11) Per i rinvii di ufficio sarà predisposto un meccanismo di comunicazione anticipata, non appena è nota la causa del rinvio.

Ove possibile la cancelleria ne darà comunicazione al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e sarà dato avviso alle parti ed al C.T.U. laddove si è prevista l'assunzione di prove e/o di giuramenti dei C.T.U., al fine di evitare gli indubbi disagi conseguenti alla comunicazione del rinvio la stessa mattina dell'udienza.

12) Il Giudice, in caso di impedimento a tenere l'udienza già fissata, organizza la propria sostituzione con congruo anticipo assicurandone la comunicazione alla Cancelleria e, quindi, alle parti; per i casi di udienze istruttorie con audizioni di testi o giuramento di C.T.U. le cause saranno differite ad udienze prefissate.

13) Gli Avvocati, in caso di impossibilità a presenziare all'udienza, devono assicurare la sostituzione con un collega a conoscenza della causa.

14) Gli Avvocati a conoscenza di circostanze ostative alla trattazione della causa devono darne anticipata comunicazione al Giudice ed alle altre parti.

In mancanza di comunicazione al Giudice, la causa verrà, comunque, trattata nelle fasce orarie previste all'art.9).

15) Nelle cause in materia di famiglia e di azioni di stato o di obbligazioni alimentari ed assimilabili si dovranno disporre rinvii contenuti.

16) Saranno, altresì, disposti rinvii ad udienze ravvicinate per le cause ultratriennali e per quelle di cui al programma annuale di definizione ex art. 37 D.L. 6.7.2011 n. 98, conv. in legge 15.07.2011 n.111.

17) L'audizione dei minori nelle cause in materia di famiglia deve avvenire nell'ambito di udienze appositamente fissate, preferibilmente in tarda mattinata o, comunque, in un orario che consenta la trattazione singola della causa in un clima il più possibile sereno e, possibilmente, nell'aula protetta e senza la presenza di soggetti diversi dalle parti del processo.

18) La comparizione delle parti nei procedimenti per la nomina di amministratori di sostegno ed ogni altra udienza innanzi al Giudice Tutelare, al fine di non intralciare lo svolgersi delle udienze civili, dovranno aver luogo tra le 9 e le 10 nei giorni tabellarmente fissati o in udienze straordinarie appositamente autorizzate e, comunque, prima dell'inizio della trattazione delle cause ordinarie.

19) Con riferimento alla data del 19 maggio di ogni anno, in cui ricorrono i festeggiamenti del Patrono di Termini Imerese, le udienze ordinarie non si potranno tendenzialmente protrarre oltre le ore 13,00.

20) Nei procedimenti in cui una o più parti sono ammesse al Patrocinio a spese dello Stato, il difensore dovrà tempestivamente depositare la nota delle spese, competenze ed onorari dovuti in relazione all'attività professionale prestata nel giudizio.

Il Giudice o il Tribunale nell'emettere la sentenza provvederà a liquidare gli onorari richiesti e, comunque, entro il termine di dieci giorni dal deposito della sentenza o del provvedimento definitivo del procedimento.


21) Nel mese di gennaio di ogni anno coloro i quali intervengono alla stesura del presente protocollo potranno promuovere un incontro per apportare opportune variazioni suggerite dall'esperienza e che avranno trovato diffusa condivisione.

22) Sia la Presidenza del Tribunale che il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati si impegnano a dare ampia diffusione del presente protocollo rispettivamente ai Magistrati, togati ed onorari, ed al personale amministrativo sia della Sede centrale che delle Sezioni distaccate e degli Uffici del Giudice di pace del Circondario, ed a tutti gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Termini Imerese.

Si impegnano, altresì, a segnalare reciprocamente, per eventuali iniziative di rispettiva competenza, palesi, reiterate e non giustificate inosservanze a quanto convenuto nel presente protocollo.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente del Tribunale



Il Presidente del Consiglio  
dell'Ordine degli Avvocati

